



Pensione e part time, come si effettua il calcolo e la possibilità di "riempire" buchi

Attualmente il lavoro subordinato ha molte flessibilità: una di queste è il part time o tempo parziale.

Il lavoro part time è regolamentato da specifici contratti e può essere svolto a tempo determinato o indeterminato.

Il lavoro a part time può essere: 1) orizzontale: riduzione giornaliera del normale orario di lavoro; 2) verticale: lavoro svolto per periodi pre-determinati nella settimana, nel mese o nell'anno; 3) misto o ciclico: lavoro svolto articolando le modalità orizzontali e verticali.

È logico supporre che la riduzione dell'orario o del pe-

riodo di lavoro porti a una penalizzazione della pensione. C'è il logico timore di un allontanamento della decorrenza e una eccessiva contrazione dell'importo.

Le cose non stanno completamente così, almeno per coloro le cui pensioni usufruiscono della quota di calcolo retributivo, in quanto esiste una clausola di salvaguardia che in larga parte tutela la pensione.

Questa clausola viene applicata alla contribuzione versata fino al 31 dicembre 2011 da coloro che hanno almeno 18 anni di contributi entro il 1995. Ecco come viene appli-

cata la norma di salvaguardia:

a) per il numero degli anni necessari alla pensione: se in tutte le settimane dell'anno si è lavorato il periodo a tempo parziale vale 52 settimane (come quello a tempo pieno), a condizione che la retribuzione annua percepita non sia inferiore a un minimale retributivo, che per il 2019 è di 10.670 euro lordi, pari a 205 euro per settimana;

b) per l'importo della pensione: la retribuzione ridotta, percepita a seguito del part time, non viene riferita alle settimane lavorate ma a quelle ridotte, pertanto l'import-

to percepito non viene ridotto rispetto a chi lavora a tempo pieno. Ad esempio: retribuzione annuale 12.000 euro non viene divisa per 52 (le settimane effettivamente lavorate nell'anno), ma per il numero delle settimane ridotte, ad esempio 26 settimane se il part time è al 50%. Nel calcolo la differenza, rispetto a chi lavora a tempo pieno, è che gli anni di retribuzione che si prendono a riferimento vanno ricercati in un periodo temporale più lungo, in quanto gli anni presi a calcolo non sono di 52 settimane.

Purtroppo la norma di salvaguardia non opera per un

altro elemento utile per il calcolo retributivo: l'anzianità contributiva, in quanto il numero degli anni lavorati a part time vengono ridotti in proporzione rispetto al normale orario di lavoro. Ad esempio, i 10 anni di lavoro part time a metà orario (50%) diventano 5. Di conseguenza se gli anni lavorati sono 40 anni, per il calcolo vengono ridotti a 35.

Per quanto riguarda il calcolo contributivo non esistono, per il part time, norme particolari di salvaguardia.

Questo calcolo interessa tutti i lavoratori dal 1° gennaio 2012, retrodatato al 1° gen-

naio 1996 per chi non aveva almeno 18 anni di contributi al 1995.

Il calcolo contributivo si basa unicamente sull'effettivo importo dei contributi versati. Purtroppo lo svolgimento del part time determina una retribuzione ridotta con una conseguente riduzione della contribuzione e della relativa quota di pensione.

Tutti i periodi di lavoro a part time possono essere integrati (orizzontale) o coperti (verticale e ciclico) dalla prosecuzione volontaria, in modo da "riempire" le riduzioni contributive.

Angelo Vivenza